

# zucchigroup

**Ufficio Affari Societari**

## **Operazioni con parti correlate**

|                        |               |                           |        |
|------------------------|---------------|---------------------------|--------|
| <b>Classificazione</b> | D – DIR – 001 | <b>Rimpiazza versione</b> | V01.10 |
| <b>Versione</b>        | V01.xx        | <b>Approvato da</b>       | Cda    |
| <b>Redatto da</b>      |               | <b>Data di</b>            | data   |
| <b>Data emissione</b>  | 30.11.2010    | <b>aggiornamento</b>      |        |

## Controllo revisioni

| <b>Versione</b> | <b>Revisione</b>    | <b>Autore</b> | <b>Data</b> |
|-----------------|---------------------|---------------|-------------|
| V01.xx          | Versione definitiva |               | 30.11.2010  |

## Indice

|  |           |
|--|-----------|
| <b>PREMESSA</b>  | <b>4</b>  |
| <b>1 INDIVIDUAZIONE DELLE PARTI CORRELATE</b>            | <b>5</b>  |
| <b>2 OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE</b>                  | <b>6</b>  |
| <b>3 DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE</b> | <b>9</b>  |
| <b>ALLEGATI</b>  | <b>13</b> |

## Premessa

La presente procedura (di seguito "*Procedura*") è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Vincenzo Zucchi S.p.A. in data 29 novembre 2010, previo parere favorevole degli amministratori indipendenti presenti alla suddetta riunione consiliare, ai sensi dell'art. 2391-bis c.c., del Regolamento CONSOB n. 17221 del 12.03.2010, recante le disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, nonché dell'art. 9.C.1 del Codice di Autodisciplina.

La Procedura per le operazioni con parti correlate individua i principi ai quali la Vincenzo Zucchi S.p.A. si attiene per assicurare trasparenza e correttezza, non solo procedurale, delle operazioni con parti correlate realizzate da Vincenzo Zucchi S.p.A. direttamente o tramite società da essa controllate.

Il Consiglio di Amministrazione della Società, tenendo conto delle segnalazioni e delle osservazioni degli altri organi sociali, valuta periodicamente con cadenza almeno triennale l'efficacia della Procedura e la necessità/opportunità di procedere ad una revisione della stessa.

Il principale responsabile della corretta applicazione della Procedura è il Consiglio di Amministrazione.

La presente Procedura è stata redatta con riferimento alle seguenti fonti:

- Regolamento recante le disposizioni in materia di parti correlate adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successivamente modificato con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010, (di seguito "*Regolamento*");
- Codice di Autodisciplina del marzo 2006 – Borsa Italiana, London Stock Exchange Group (di seguito "*Codice di Autodisciplina*");
- Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 del TUF (di seguito "*TUF*") e, in particolare gli articoli 113-ter, 114, 115 e 154-ter del TUF.
- Codice Civile (di seguito "c.c.") e, in particolare l'art. 2391-bis c.c..

La Procedura è pubblicata sul sito internet della Società all'indirizzo [www.gruppozucchi.com](http://www.gruppozucchi.com).

## 1 Individuazione delle parti correlate

Secondo quanto previsto dal *Regolamento* un soggetto è parte correlata a una società se:

(a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:

- (i) controlla la società, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo;
- (ii) detiene una partecipazione nella società tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima;
- (iii) esercita il controllo sulla società congiuntamente con altri soggetti;

(b) è una società collegata della società;

(c) è una joint venture in cui la società è una partecipante;

(d) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della società o della sua controllante;

(e) è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d);

(f) è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;

(g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti della società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.

Ai fini delle definizioni sopra indicate le nozioni di "controllo", "controllo congiunto", "influenza notevole", "stretti familiari", "dirigenti con responsabilità strategiche", "società controllata", "società collegata" e "joint venture" sono le seguenti.

### Controllo e controllo congiunto

Il controllo è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività.

Si presume che esista il controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un'entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha:

- (a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;
- (b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza di uno statuto o di un accordo;
- (c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo;
- (d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo.

Il controllo congiunto è la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica.

### Influenza notevole

L'influenza notevole è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il controllo. Un'influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi.

Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che abbia un'influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'influenza notevole.

L'esistenza di influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- (a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata;
- (b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
- (c) la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata;
- (d) l'interscambio di personale dirigente;
- (e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

#### Dirigenti con responsabilità strategiche

I dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa.

#### Stretti familiari

Si considerano stretti familiari di un soggetto quei familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con la società.

Essi possono includere:

- (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente;
- (b) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente.

#### Società controllata

Una società controllata è un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, controllata da un'altra entità.

#### Società collegata

Una società collegata è un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui un socio eserciti un'influenza notevole, ma non il controllo o il controllo congiunto.

#### Joint venture

Una joint venture è un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a controllo congiunto.

## **2 Operazioni con parti correlate**

### **2.1 – Definizione**

Per operazione con una parte correlata si intende qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo.

Si considerano comunque incluse:

- le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate;
- ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.

Ai fini del presente comma rilevano anche le operazioni compiute da società controllate italiane o estere e non si considerano le operazioni eventualmente escluse ai sensi del paragrafo 2.4.

## **2.2 – Operazioni di maggiore rilevanza**

2.2.1. Le operazioni in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5%:

a) Indice di rilevanza del controvalore: è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato ovvero se maggiore, la capitalizzazione della Vincenzo Zucchi S.p.A. rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o resoconto intermedio di gestione).

Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

- i) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il fair value determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002;
- iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

b) Indice di rilevanza dell'attivo: è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della Vincenzo Zucchi S.p.A.. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

c) Indice di rilevanza delle passività: è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della Vincenzo Zucchi S.p.A.. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

2.2.2. Nel caso in cui nel corso dell'esercizio, la Vincenzo Zucchi S.p.A. concluda con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Vincenzo Zucchi S.p.A. stessa, operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, la rilevanza deve essere valutata cumulativamente.

In caso di cumulo di più operazioni la Vincenzo Zucchi S.p.A. determina in primo luogo la rilevanza di ciascuna operazione sulla base degli indici ad essa applicabili.

Per verificare il superamento delle soglie previste dal paragrafo 2.2.1., i risultati relativi a ciascun indice sono quindi sommati tra loro.

Qualora un'operazione o più operazioni tra loro cumulate siano individuate come "di maggiore rilevanza" secondo gli indici previsti nel paragrafo 2.2.1. e tale risultato appaia manifestamente ingiustificato in considerazione di specifiche circostanze, la Consob può indicare, su richiesta della Vincenzo Zucchi S.p.A., modalità alternative da seguire nel calcolo dei suddetti indici. A tal fine, la Vincenzo Zucchi S.p.A. comunica alla Consob le caratteristiche essenziali dell'operazione e le specifiche circostanze sulle quali si basa la richiesta prima della conclusione delle trattative.

### **2.3 – Operazioni di minore rilevanza**

Tutte le operazioni con parti correlate, così come definite nel punto 2.1 e che non superano i parametri previsti nel punto 2.2 sono considerate operazioni di minore rilevanza.

### **2.4 – Operazioni escluse**

2.4.1 Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione della Vincenzo Zucchi S.p.A., né alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano altresì alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2402 del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del collegio sindacale della Vincenzo Zucchi S.p.A.. Restano comunque fermi gli obblighi informativi e procedurali previsti dal TUF e dal Regolamento Emittenti 11971.

2.4.2. Le disposizioni del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 3.2, non si applicano alle operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite da Autorità di vigilanza, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite da Autorità di vigilanza nell'interesse della stabilità del gruppo.

Le disposizioni del presente regolamento, fermo quanto previsto dal paragrafo 3.2, punto 8, non si applicano, in tutto o in parte, alle operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, nonché alle operazioni con società collegate, qualora nelle società controllate o collegate controparti dell'operazione non vi siano interessi qualificati come significativi di altre parti correlate della società. Non si considerano interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la società e le società controllate o collegate.

## **3 Disciplina delle operazioni con parti correlate**

### **3.1 – Regime agevolato per le società di minori dimensioni**

La Vincenzo Zucchi S.p.A. alla data di approvazione della presente *Procedura* rientra nei parametri "società di minori dimensioni" così come definite dall'art 3 del *Regolamento* ed applica quindi la procedura semplificata per le operazioni di maggiore rilevanza, così come previsto dall'articolo 10 del *Regolamento* stesso.

Le disposizioni della presente *Procedura* verranno adeguate alle disposizioni derogate in quanto "società di minori dimensioni" entro 90 giorni dal primo rinnovo del consiglio di amministrazione successivo alla chiusura dell'esercizio in cui la Vincenzo Zucchi S.p.A. supererà i parametri previsti dalla normativa.

### **3.2 – Informazioni al pubblico sulle operazioni con parti correlate**

3.2.1. In occasione di operazioni di maggiore rilevanza come sopra definite, da realizzarsi anche da parte di società controllate, la Vincenzo Zucchi S.p.A. predispone, ai sensi dell'articolo 114, comma 5, del Testo unico, un documento informativo redatto in conformità all'Allegato A.

3.2.2. La Vincenzo Zucchi S.p.A. predisporrà il documento informativo indicato sopra anche qualora, nel corso dell'esercizio, concluderà con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Vincenzo Zucchi S.p.A. stessa, operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come operazioni di maggiore rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza identificate nel paragrafo 2.2. Ai fini del presente punto rilevano anche le operazioni compiute da società controllate italiane o estere e non si considerano le operazioni eventualmente escluse ai sensi dei paragrafi 2.4.

3.2.3. Fermo quanto previsto dall'articolo 114, comma 1, del Testo unico, il documento informativo di cui al punto 3.2. 1 è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del regolamento emittenti, entro sette giorni dall'approvazione dell'operazione da parte dell'organo competente ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile. Nei casi di competenza o di autorizzazione assembleare, il medesimo documento informativo è messo a disposizione entro sette giorni dall'approvazione della proposta da sottoporre all'assemblea.

3.2.4. Nell'ipotesi in cui il superamento delle soglie di rilevanza sia determinato dal cumulo di operazioni previsto dal punto 3.2.2, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni all'approvazione dell'operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza e contiene informazioni, anche su base aggregata per operazioni omogenee, su tutte le operazioni considerate ai fini del cumulo. Qualora le operazioni che determinano il superamento delle soglie di rilevanza siano compiute da società controllate, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dal momento in cui la società tenuta alla predisposizione del medesimo documento ha avuto notizia dell'approvazione dell'operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza. Ai sensi dell'articolo 114, comma 2, del Testo unico, la Vincenzo Zucchi S.p.A. impartisce le disposizioni occorrenti affinché le società controllate forniscano le informazioni necessarie alla predisposizione del documento. Le società controllate trasmettono tempestivamente tali informazioni.

3.2.5. Nei termini previsti dai punti 3.2.3 e 3.2.4 la Vincenzo Zucchi S.p.A. mette a disposizione del pubblico, in allegato al documento informativo di cui al punto 3.2.1 o sul sito internet, gli eventuali pareri di amministratori o consiglieri indipendenti e di esperti indipendenti. Con riferimento ai pareri di esperti indipendenti, la Vincenzo Zucchi S.p.A. può pubblicare i soli elementi indicati nell'Allegato A, motivando tale scelta.

3.2.6. Qualora, in relazione ad un'operazione di maggiore rilevanza, la Vincenzo Zucchi S.p.A. è altresì tenuta a predisporre un documento informativo ai sensi degli articoli 70, commi 4 e 5, e 71 del regolamento emittenti n.11971, essa può pubblicare un unico documento che contiene le informazioni richieste dal punto 3.2.1 e dai medesimi articoli 70 e 71. In tal caso, il documento è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del regolamento emittenti n.11971, nel termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle disposizioni applicabili.

3.2.7. La Vincenzo Zucchi S.p.A., contestualmente alla diffusione al pubblico, trasmette alla Consob i documenti e i pareri indicati nei punti 3.2.1, 2, 5 e 6 mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'articolo 65-septies, comma 3, del regolamento emittenti n.11971.

3.2.8. La Vincenzo Zucchi S.p.A., ai sensi dell'articolo 154-ter del Testo unico, fornisce informazione, nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale:

- a) sulle singole operazioni di maggiore rilevanza concluse nel periodo di riferimento;
- b) sulle altre eventuali singole operazioni con parti correlate, come definite ai sensi dell'articolo 2427, secondo comma, del codice civile, concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati delle società;
- c) su qualsiasi modifica o sviluppo delle operazioni con parti correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati delle società nel periodo di riferimento.

3.2.9. Ai fini del punto 3.2.8, l'informazione sulle singole operazioni di maggiore rilevanza può essere inclusa mediante riferimento ai documenti informativi pubblicati ai sensi dei punti 3.2.1, 2 e 6, riportando gli eventuali aggiornamenti significativi.

3.2.10. Qualora un'operazione con parti correlate sia soggetta anche agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 114, comma 1, del Testo unico, nel comunicato da diffondere al pubblico sono contenute, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, le seguenti informazioni:

- a) l'indicazione che la controparte dell'operazione è una parte correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- b) la denominazione o il nominativo della controparte dell'operazione;
- c) se l'operazione supera o meno le soglie di rilevanza identificate ai sensi del paragrafo 2.2 e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo ai sensi del punto 3.2.1.;
- d) la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'operazione;
- e) l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante l'avviso contrario degli amministratori o consiglieri indipendenti.

### **3.3 – Procedure per l'approvazione delle operazioni con parti correlate**

3.3.1 Con riferimento alle operazioni con parti correlate, così come individuate dai paragrafi 2.2 e 2.3, escluse quelle indicate nel paragrafo 2.4:

a) prima dell'approvazione dell'operazione, un comitato, anche appositamente costituito, composto esclusivamente da amministratori non esecutivi e non correlati, in maggioranza indipendenti, esprime un motivato parere non vincolante sull'interesse della Vincenzo Zucchi S.p.A. al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni;

b) il comitato può farsi assistere, a spese della Vincenzo Zucchi S.p.A., da uno o più esperti indipendenti di propria scelta;

- c) all'organo competente a deliberare sull'operazione e al comitato indicato nella lettera a) sono fornite con congruo anticipo informazioni complete e adeguate. Qualora le condizioni dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro;
- d) qualora non vi siano almeno due amministratori indipendenti non correlati, sono costituiti specifici presidi equivalenti a quello previsto dalla lettera a), a tutela della correttezza sostanziale dell'operazione;
- e) ove applicabile, i verbali delle deliberazioni di approvazione recano adeguata motivazione in merito all'interesse della Vincenzo Zucchi S.p.A. al compimento dell'operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- f) una completa informativa almeno trimestrale al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale sull'esecuzione delle operazioni;
- g) fermo quanto previsto dall'articolo 114, comma 1, del Testo unico, è messo a disposizione del pubblico, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del regolamento emittenti, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle operazioni approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo espresso ai sensi della lettera a) nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito internet della Vincenzo Zucchi S.p.A..

### 3.3.2 Delibere quadro

Sia per le operazioni di minore che di maggiore rilevanza l'organo competente può approvare delle delibere quadro relative a serie di operazioni omogenee aventi le medesime categorie di parti correlate o la stessa finalità.

Le delibere quadro non possono avere efficacia superiore ad un anno, devono riportare l'ammontare massimo prevedibile delle operazioni da realizzare e le motivazioni delle operazioni.

In occasione dell'approvazione della delibera quadro, la Vincenzo Zucchi S.p.A. informerà il pubblico delle operazioni previste secondo quanto previsto nel paragrafo 3.2..

Il Consiglio di Amministrazione verrà informato almeno trimestralmente sull'attuazione della delibera quadro.

## 3.4 – Operazioni di competenza assembleare

3.4.1. Quando un'operazione di minore rilevanza con parti correlate è di competenza dell'assemblea o dev'essere da questa autorizzata, nella fase istruttoria e nella fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea, le procedure prevedono regole conformi alle disposizioni del 3.3.

3.4.2. Quando un'operazione di maggiore rilevanza è di competenza dell'assemblea o dev'essere da questa autorizzata, per la fase delle trattative, la fase istruttoria e la fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea, le procedure prevedono regole conformi alle disposizioni del paragrafo 3.3. punti b,c,e,f. In aggiunta a queste disposizioni, per le operazioni di maggiore rilevanza di competenza assembleare:

- 1) una riserva di competenza a deliberare in capo al Consiglio di Amministrazione;
- 2) che un comitato, anche appositamente costituito, composto esclusivamente da amministratori indipendenti non correlati o uno o più componenti dallo stesso delegati siano coinvolti nella fase delle trattative e nella fase istruttoria attraverso la ricezione di un flusso

informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria;

3) che il consiglio di amministrazione approvi l'operazione previo motivato parere favorevole del comitato indicato nel punto 2) sull'interesse della società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

4) qualora non vi siano almeno tre amministratori indipendenti non correlati, specifici presidi equivalenti a quelli previsti dai punti 2) e 3) a tutela della correttezza sostanziale dell'operazione.

3.4.3. Qualora, in relazione a un'operazione di maggiore rilevanza, la proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea sia approvata in presenza di un avviso contrario degli amministratori o dei consiglieri indipendenti, fermo quanto previsto dagli articoli 2368, 2369 e 2373 del codice civile e salve le previsioni statutarie eventualmente richieste dalla legge, l'operazione può essere compiuta solo con il voto favorevole della maggioranza dei soci non correlati votanti, stante che i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino il 10% del capitale sociale con diritto di voto.

3.4.4. Qualora vi siano aggiornamenti rilevanti da apportare al documento informativo pubblicato ai sensi del paragrafo 3.2.1, la Vincenzo Zucchi S.p.A., entro il ventunesimo giorno prima dell'assemblea, mette a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del regolamento emittenti, una nuova versione del documento.

## **Allegato A**

### **DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE**

Nei casi in cui la Vincenzo Zucchi S.p.A. ponga in essere operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate, il documento informativo previsto nel paragrafo 3.2. deve riportare almeno le seguenti informazioni:

#### **1. Indice**

##### **1. Avvertenze**

Evidenziare, in sintesi, i rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse derivanti dall'operazione con parte correlata descritta nel documento informativo.

##### **2. Informazioni relative all'operazione**

2.1. Descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'operazione.

2.2. Indicazione delle parti correlate con cui l'operazione è stata posta in essere, della natura della correlazione e, ove di ciò sia data notizia all'organo di amministrazione, della natura e della portata degli interessi di tali parti nell'operazione.

2.3. Indicazione delle motivazioni economiche e della convenienza per la società dell'operazione.

Qualora l'operazione sia stata approvata in presenza di un avviso contrario degli amministratori o dei consiglieri indipendenti, un'analitica e adeguata motivazione delle ragioni per le quali si ritiene di non condividere tale avviso.

2.4. Modalità di determinazione del corrispettivo dell'operazione e valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni similari. Qualora le condizioni economiche dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, motivare adeguatamente tale dichiarazione fornendo oggettivi elementi di riscontro. Indicare l'eventuale esistenza di pareri di esperti indipendenti a supporto della congruità di tale corrispettivo e le conclusioni dei medesimi, precisando:

- gli organi o i soggetti che hanno commissionato i pareri e designato gli esperti;
- le valutazioni effettuate per selezionare gli esperti indipendenti. In particolare, indicare le eventuali relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie tra gli esperti indipendenti e (i) la Vincenzo Zucchi S.p.A., le società controllate dalla Vincenzo Zucchi S.p.A. o soggette a comune controllo con quest'ultima, (ii) gli amministratori delle società di cui al punto (i), prese in considerazione ai fini della qualificazione dell'esperto come indipendente e le motivazioni per le quali tali relazioni sono state considerate irrilevanti ai fini del giudizio sull'indipendenza. Le informazioni sulle eventuali relazioni possono essere fornite allegando una dichiarazione degli stessi esperti indipendenti;
- i termini e l'oggetto del mandato conferito agli esperti;
- i nominativi degli esperti incaricati di valutare la congruità del corrispettivo.

Indicare che i pareri degli esperti indipendenti ovvero gli elementi essenziali degli stessi sono allegati al documento informativo o pubblicati sul sito internet della società. Gli elementi essenziali dei pareri che comunque devono essere pubblicati sono i seguenti:

- evidenza, se del caso, dei limiti specifici incontrati nell'espletamento dell'incarico (ad esempio con riguardo all'accesso ad informazioni significative), delle assunzioni utilizzate nonché delle condizioni a cui il parere è subordinato;
- evidenza di eventuali criticità segnalate dagli esperti in relazione alla specifica operazione;
- indicazione dei metodi di valutazione adottati dagli esperti per esprimersi sulla congruità del corrispettivo;

- indicazione dell'importanza relativa attribuita a ciascuno dei metodi di valutazione adottati ai fini sopra specificati;
- indicazione dei valori scaturiti da ciascun metodo di valutazione adottato;
- ove sulla base dei metodi valutativi utilizzati sia individuato un intervallo di valori, indicazione dei criteri con cui è stato stabilito il valore finale del corrispettivo;
- indicazione delle fonti utilizzate per la determinazione dei dati rilevanti oggetto di elaborazione;
- indicazione dei principali parametri (o variabili) presi a riferimento per l'applicazione di ciascun metodo.

Relativamente agli elementi dei pareri degli esperti resi pubblici, confermare che tali informazioni sono state riprodotte coerentemente con il contenuto dei pareri a cui si fa riferimento e che, per quanto a conoscenza dell'emittente, non vi sono omissioni che potrebbero rendere le informazioni riprodotte inesatte o ingannevoli.

2.5. Una illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione, fornendo almeno gli indici di rilevanza applicabili. Se l'operazione supera i parametri di significatività determinati dalla Consob ai sensi degli articoli 70 e 71 del regolamento emittenti, evidenziare che saranno pubblicate informazioni finanziarie pro-forma nel documento previsto, a seconda dei casi, dal comma 4 del citato art. 70 ovvero dall'art. 71 e nei termini previsti dalle medesime disposizioni. Rimane ferma la facoltà di pubblicare un documento unico.

2.6. Se l'ammontare dei compensi dei componenti dell'organo di amministrazione della società e/o di società da questo controllate è destinato a variare in conseguenza dell'operazione, dettagliate indicazioni delle variazioni. Se non sono previste modifiche, inserimento, comunque, di una dichiarazione in tal senso.

2.7. Nel caso di operazioni ove le parti correlate coinvolte siano i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, direttori generali e dirigenti dell'emittente, informazioni relative agli strumenti finanziari dell'emittente medesimo detenuti dai soggetti sopra individuati e agli interessi di questi ultimi in operazioni straordinarie, previste dai paragrafi 14.2 e 17.2 dell'allegato I al Regolamento n. 809/2004/CE.

2.8. Indicazione degli organi o degli amministratori che hanno condotto o partecipato alle trattative e/o istruito e/o approvato l'operazione specificando i rispettivi ruoli, con particolare riguardo agli amministratori indipendenti, ove presenti. Con riferimento alle delibere di approvazione dell'operazione, specificare i nominativi di coloro che hanno votato a favore o contro l'operazione, ovvero si sono astenuti, specificando le motivazioni degli eventuali dissensi o astensioni. Indicare che gli eventuali pareri degli amministratori indipendenti sono allegati al documento informativo o pubblicati sul sito internet della società.

2.9. Se la rilevanza dell'operazione deriva dal cumulo di più operazioni compiute nel corso dell'esercizio con una stessa parte correlata, o con soggetti Regolamento in materia di operazioni con parti correlate correlati sia a quest'ultima sia alla società, le informazioni indicate nei precedenti punti devono essere fornite con riferimento a tutte le predette operazioni.